

# **TITOLO V**

## **L'AUTONOMIA FINANZIARIA E IMPOSITIVA: PROGRAMMAZIONE E ORDINAMENTO CONTABILE**

### **CAPO I**

#### **art. 76 - FINANZA E CONTABILITÀ**

1. L'ordinamento della finanza locale è riservato alla legge.
2. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune è ente locale con potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.
4. La finanza del Comune è costituita da:
  - a. Imposte proprie;
  - b. Addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
  - c. Tasse e diritti per servizi pubblici;
  - d. Trasferimenti erariali;
  - e. Trasferimenti regionali;
  - f. Altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
  - g. Risorse per investimenti;
  - h. Altre entrate.
5. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi locali indispensabili; sono ripartiti in base ai criteri obiettivi che tengano conto della popolazione, del territorio e delle condizioni socio - economiche, nonché in base ad una perequata distribuzione delle risorse che tenga conto degli squilibri di fiscalità locale.
6. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici, ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità, ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
7. Al Comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe ed i corrispettivi sui servizi di propria competenza; il Comune determina, per i servizi pubblici, tariffe o corrispettivi a carico degli utenti anche in modo non generalizzato.

#### **art. 77 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA**

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
2. Il Comune delibera entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.
3. Il bilancio è corredato da una relazione di previsione, e programmatica, e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza.
4. Il bilancio e i suoi allegati devono essere comunque redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi e interventi.
5. I provvedimenti dei responsabili dei servizi, che comportano impegni di spesa, sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario; sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
6. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

7. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della giunta, che esprime le valutazioni d'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
8. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo.

**art. 78 - IL REVISORE DEI CONTI**

1. Il Consiglio Comunale elegge un revisore dei conti, a maggioranza assoluta dei suoi membri, scelto tra gli esperti iscritti negli albi di cui al successivo comma.
2. Il Revisore dei Conti deve essere scelto tra gli iscritti nei ruoli dei revisori ufficiali del Conto, oppure tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti, oppure tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
3. Esso dura in carica tre anni, non è revocabile salvo inadempienza ed è rieleggibile una sola volta.
4. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune.
5. Il Revisore, in conformità al presente statuto ed al regolamento, collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo; esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare relativa all'esame del conto consuntivo. Nella stessa relazione il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
6. Il Revisore dei Conti risponde circa la veridicità delle proprie attestazioni e adempie i doveri con la diligenza del mandatario; riferirà immediatamente, al Consiglio Comunale, ove riscontri irregolarità nella gestione del Comune.